

Decisione n. 3 del 28.01.2015

Oggetto:
Sigg.ri (OMISSIS)– Richiesta di riesame
art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del 26.11.2014, pervenuta a questo Ufficio in data 09.12.2014 ed acquisita al protocollo numero 3068 con la quale i Sigg.ri (OMISSIS) hanno richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 4 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS), Commissione Consiliare (OMISSIS), alla richiesta di copia del file audio della registrazione relativa alla seduta della Commissione medesima, svoltasi in data 24.11.2014;

VISTA la propria nota prot. 3125-201410948 del 18.12.2014 con la quale lo scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, assegnando il termine di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il suddetto Ente non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato;

EVIDENZIATO tuttavia che, la motivazione opposta ai ricorrenti dal Comune di (OMISSIS), con nota prot. 103230 del 20.11.2014 - in base alla quale si consentiva l'accesso alla copia integrale del verbale della seduta della (OMISSIS) Commissione Consiliare permanente, svoltasi il 24.10.2014, ma si negava, sebbene in via interlocutoria, la copia del file audio della registrazione, in attesa di un'eventuale autorizzazione del Segretario generale – appare priva di pregio logico e giuridico, in quanto, una volta riconosciuto il diritto all'accesso, il Comune non può condizionare la consegna del supporto audio, all'autorizzazione del Segretario Generale non ravvisandosi in proposito alcun obbligo opponibile alla normativa sull'accesso;

CONSIDERATO quindi che, per effetto dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 il Difensore Civico Regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica ai richiedenti e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dai Sigg.ri (OMISSIS), in merito al rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS), Commissione Consiliare (OMISSIS), di consegnare copia del file audio della registrazione relativa alla seduta della Commissione medesima, svoltasi in data 24.11.2014;

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, ai ricorrenti ed all'Amministrazione comunale di (OMISSIS);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata a/r agli interessati ed allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

F.to Avv. Nicola Antonio Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.